



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO

"Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"

- VISTO l'articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che con Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca siano stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, per i Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 601;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015 n.208 , concernente le *"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"*;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 209 di approvazione del *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018"*;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 n. 482300, recante la *"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018"*;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 2 del 4 gennaio 2016, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2016;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 95 del 22 febbraio 2016 con il quale sono assegnate alle Direzioni Generali le risorse finanziarie di competenza;
- VISTO il Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 pubblicato sulla G.U. il 14 luglio 2014;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 16, in data 14 gennaio 2009, con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca"*;
- DATO ATTO che la Tabella 7 allegata al suddetto D.M. n. 482300 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2016 si articola in quattro Centri di responsabilità amministrativa;
- CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* e, in particolare,



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- l'articolo 1, comma 601, come modificato dall'articolo 7, comma 37, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *"Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"*;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto *"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*;
- VISTO l'articolo 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
- VISTO l'articolo 1, comma 1-bis, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che prevede la finalizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzino materiali innovativi;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro;
- VISTI i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima Legge;
- VISTO l'articolo 2 comma 427 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che aggiunge agli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della già vista Legge 296/2006 anche la finalizzazione ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, per un importo sino ad un massimo del 15% di quello della medesima autorizzazione di spesa;
- VISTO il piano programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che finalizza al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali la somma di euro 15.771.778,00 a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del Piano Programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO che nei *"Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*, di cui al citato articolo 1, comma 601 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite, in particolare, l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 febbraio 2014 relativo la determinazione dei limiti di spesa per formazione per l'anno 2014;
- VISTO il Decreto del Ministro 21 maggio 2014, n. 351, registrato dalla Corte dei Conti il 24 luglio 2014, foglio 2926, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 601, della



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- legge 29 dicembre 2006, n. 296, col quale sono definite le misure nazionali in materia di istruzione, a valere sulle risorse sopra considerate;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dal 1 settembre 2016, ha ridefinito i criteri ed i parametri per la ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche, antecedentemente definiti con DM del 1 marzo 2007 n. 21;
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 con la quale sono stati comunicati in via preventiva gli importi delle risorse finanziarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali in relazione al periodo gennaio-agosto 2016;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* ed in particolare i commi nn. 202 e 206;
- VISTO il verbale della riunione del comitato di verifica tecnico-finanziaria del 21 dicembre 2015;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, con il quale sono state accertate economie per euro 375.000.000,00 derivanti dal posticipo al 1° dicembre 2015 delle assunzioni previste dai commi da 95 a 105 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le quali sono state destinate all'incremento del Fondo di cui al comma 202 della citata legge n. 107 del 2015 per essere finalizzate al Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per euro 368.000.000;
- VISTO il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 99140/2015 con il quale si assegnano, tra l'altro, euro 368.000.000 sui Fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- DATO ATTO dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze nella citata riunione del comitato di verifica tecnico-finanziaria del 21 dicembre 2015 ad utilizzare le risorse impegnate al 31 dicembre 2015 per euro 368.000.000,00 per il funzionamento amministrativo didattico delle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica per l'anno 2016;
- CONSIDERATO che quota parte delle citate somme impegnate a fine anno 2015 pari ad euro 90.000.000,00, è disponibile per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica per l'anno 2016;
- VISTO Il D.M. 273 del 27 aprile 2016 che finalizza euro 10.000.000,00 della citata somma impegnata per finanziare progetti in istituzioni scolastiche delle aree periferiche delle città italiane che presentano una situazioni di disagio socio-economico;
- DATO ATTO che le risorse disponibili da ripartire per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della citata legge n. 296 del 2006 ammontano ad euro 80.000.000,00



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA: CAPO I - Per gli Studenti

Integrazione e Inclusione

Articolo 1

(Incremento dell'offerta formativa per gli alunni e studenti disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento)

1. Per il potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e studenti disabili e/o con disturbi specifici dell'apprendimento sono destinati complessivamente **euro 2.000.000,00**.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle scuole o reti di scuole, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e ai CTS Centri di Supporto ed ai CTI Centri Territoriali per l'Inclusione, per:
 - a) il supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale ATA, alla sperimentazione/ricerca di metodologie didattiche e strategie organizzative per l'inclusione e alla diffusione delle migliori pratiche;
 - b) lo svolgimento di progetti volti a sostenere l'inclusione scolastica di alunni e studenti con autismo, con l'attivazione di specifici "sportelli" di consulenza in favore delle istituzioni scolastiche.
3. Con decreto del Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione è definita la modalità di individuazione delle istituzioni scolastiche o delle reti con attenzione alla diffusione territoriale e alla valorizzazione delle esperienze dei CTS-Centri Territoriali di Supporto e i CTI-Centri Territoriali per l'Inclusione. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri di riparto delle somme di cui al comma 1.
4. Col medesimo decreto di cui al comma 3 si provvede altresì a:
 - a) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti di cui al comma 2;
 - b) definire le modalità di acquisizione, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, delle candidature. Le modalità di selezione garantiscono la partecipazione di un ampio numero di istituzioni scolastiche anche in rete, CTS/CTI, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità.
5. Le candidature per gli interventi di cui al comma 2, sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero da esperti, dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto degli interventi di cui al comma 2. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 2

(Scuola in ospedale e istruzione domiciliare)

1. Al funzionamento delle sezioni ospedaliere nonché ai progetti di istruzione domiciliare sono destinati **euro 2.500.000,00**.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, si provvede a:
 - a) individuare il riparto delle somme di cui al comma 1, tenuto conto del numero di alunni del rispettivo bacino di utenza e degli interventi attuati;
 - b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire sia il servizio di scuola in ospedale che di istruzione domiciliare;
 - c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti di istruzione domiciliare.

Articolo 3

(Portale Nazionale per inclusione)

1. Per la documentazione e la diffusione delle attività di cui all'articolo 1, per il supporto organizzativo ed il monitoraggio, è previsto un Portale Nazionale per l'inclusione scolastica. Al fine di supportare la realizzazione del portale, la gestione e la preparazione dei contenuti anche da parte delle singole Istituzioni Scolastiche, è destinata la somma di **euro 268.500,00**.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4

*(Processi di integrazione dei minori
non accompagnati e degli studenti stranieri di recente immigrazione)*

1. Sono destinati **euro 1.000.000,00** a progetti finalizzati ad azioni di accoglienza e di sostegno linguistico rivolti a minori stranieri non accompagnati e agli studenti stranieri di recente immigrazione, di cui alle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri definiti nella circolare ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, si provvede a:
 - a) individuare il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 per ambito regionale, sulla base dei relativi dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuando le Regioni maggiormente coinvolte;
 - b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente con l'indicazione di un limite massimo di



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
- c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi pubblici a cura degli Uffici Scolastici Regionali coinvolti, con i criteri di valutazione e relativi punteggi da attribuire alle proposte progettuali.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali competenti sul territorio delle Regioni individuate dalla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione ai sensi del comma 2, acquisiscono, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al presente articolo. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

Articolo 5 (*Consulte provinciali studentesche*)

1. Per la realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione studentesca nell'ambito delle Consulte Provinciali Studentesche previste dal D.P.R. 567/96 e successive modificazioni, è assegnato l'importo complessivo di **euro 710.500,00** suddivisi come segue:
- a) 3.500 euro in favore di ciascuna delle 103 Consulte Provinciali Studentesche, per un totale di 360.500 euro, per la realizzazione delle attività istituzionali programmate annualmente dalle medesime. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione l'elenco delle istituzioni scolastiche sedi delle Consulte Provinciali;
- b) l'importo di euro 350.000,00 è destinato all'individuazione di un'istituzione scolastica su tutto il territorio nazionale per la realizzazione di un piano annuale di attività inerenti il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione con proprio provvedimento definisce, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le modalità per l'acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, nonché le finalità attese per la realizzazione del piano di attività nazionali e i requisiti e le specifiche richiesti per il progetto. Le candidature sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al presente comma. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Per la realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione studentesca nell'ambito del progetto *Introduzione di metodologie di partecipazione nel sistema scolastico italiano*, fra cui la metodologia del Debate e del Service Learning, è assegnato l'importo complessivo di **euro 720.000,00** suddivisi come segue:
 - a) 30.555,55 euro alle istituzioni scolastiche selezionate da ciascuno dei 18 Uffici Scolastici Regionali, per un totale complessivo di 550.000 euro, per la formazione di studenti e docenti sulle modalità del dibattito scolastico e dell'apprendimento-servizio. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione l'elenco delle istituzioni scolastiche capofila, che sono selezionate tra le istituzioni scolastiche di ciascun Ambito Territoriale di competenza, previo avviso pubblico regionale nel quale sono specificate le modalità di accesso al bando e i requisiti per la selezione;
 - b) l'importo di euro 170.000,00 è destinato all'individuazione di un'istituzione scolastica su tutto il territorio nazionale per l'organizzazione delle Olimpiadi di *Debate e del Service-Learning* nazionali che vedono la partecipazione di squadre provenienti da tutt'Italia. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione con proprio provvedimento, provvede a definire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le modalità per l'acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, nonché le finalità attese per la realizzazione del piano di attività nazionali e i requisiti e le specifiche richieste dai singoli progetti. Le candidature sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al presente comma. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
3. Per la realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione studentesca è indetto un piano nazionale denominato TED-Youth (Technology, Entertainment, Design) con l'obiettivo di formare gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado ad essere in grado di perseguire le proprie idee e saperle descrivere e raccontare attraverso metodologie di *public speaking*.
4. Per la realizzazione di detto Piano sperimentale è assegnato l'importo complessivo di **euro 100.000,00** ad un'istituzione scolastica in grado di sviluppare una proposta progettuale pilota per l'a.s. 2016/2017. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione con proprio provvedimento, provvede a definire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le modalità per l'acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti (secondarie di secondo grado), nonché le finalità attese per la realizzazione del piano di attività nazionali e i requisiti e le specifiche richieste per il progetto. Le candidature sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al presente comma. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. Per la realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione studentesca presso le scuole secondarie di secondo grado è assegnato l'importo complessivo di **euro 1.201.000,00** per la realizzazione dei progetti promossi dalle istituzioni scolastiche
6. Per la realizzazione di dette attività, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con proprio provvedimento, provvede a :
 - a. definire le finalità attese dalla progettualità, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - b. definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;
 - c. definire le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti.
7. Le candidature sono valutate da un'apposita commissione, istituita presso la Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione composta da personale in servizio, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti, nonché personale esperto con comprovata qualificazione. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

Articolo 6

(Giornata Nazionale della Scuola)

1. Sono destinati **euro 500.000,00** per l'organizzazione della Giornata Nazionale della Scuola, dedicata alle migliori pratiche didattiche sviluppate da docenti, studenti e dalle istituzioni scolastiche.
2. La realizzazione dell'attività di cui al comma 1 è affidata alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, si provvede a:
 - a) definire le finalità attese dalla progettualità, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;
 - c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
4. Le candidature sono valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, di intesa con il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 3. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Sport e Cultura ed Educazione Stradale

Articolo 7

(Potenziamento dell'educazione sportiva scolastica territoriale)

1. Per la attuazione di una strategia nazionale di promozione dell'educazione motoria e dello sport a scuola con attenzione ai corretti stili di vita e per il contrasto ad atteggiamenti che possano causare dipendenze da sostanze stupefacenti e da altri fattori di rischio, è destinata la somma di **euro 6.700.000,00**.
2. Le risorse sono destinate alla promozione dello Sport nelle istituzioni scolastiche in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali per consentire la realizzazione delle attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola e per promuovere le competizioni sportive di interesse regionale, nazionale e internazionale e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
 - a. l'importo di euro 1.700.000,00 è assegnato alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione dell'attività sportiva scolastica territoriale, delle competizioni e manifestazioni sportive regionali e provinciali;
 - b. l'importo di euro 1.100.000,00 è destinato alla realizzazione di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche ad alto contenuto innovativo volte alla promozione dell'educazione fisica e sportiva e di contrasto ad atteggiamenti che possano causare dipendenze da sostanze stupefacenti o da altri fattori di rischio;
 - c. l'importo di euro 450.000,00 è destinato all'individuazione di tre istituzioni scolastiche che su tutto il territorio nazionale collaborino alla realizzazione di un piano annuale di attività, in raccordo con la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, inerenti il coordinamento delle politiche sportive, dei campionati studenteschi e dei mondiali ISF. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione con proprio provvedimento provvede a definire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le modalità per l'acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, nonché le finalità attese per la realizzazione del piano di attività nazionali e i requisiti di partecipazione;
 - d. l'importo di euro 350.000,00 per la creazione e il funzionamento di un Portale Nazionale connesso alle politiche sportive scolastiche e per la gestione delle attività, delle iniziative e delle competizioni sportive organizzate dalla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e dagli Uffici Scolastici Regionali
 - e. l'importo di euro 1.500.000,00 per il potenziamento delle attrezzature sportive e il funzionamento degli impianti sportivi scolastici compreso l'acquisto di defibrillatori da assegnare alle istituzioni scolastiche;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- f. l'importo di euro 1.000.000,00 per le attività sportive connesse a progetti nazionali svolti in raccordo e/o in rete tra le istituzioni scolastiche, le federazioni sportive e il privato sociale;
 - g. l'importo di euro 400.000,00 per azioni a sostegno di particolari interventi e/o per l'avviamento alla pratica sportiva anche da parte di alunni diversamente abili;
 - h. l'importo di euro 200.000,00 per formare i docenti interessati dalla sperimentazione didattica in favore degli studenti-atleti di alto livello di cui al DM 11 dicembre 2015, n. 935
4. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione con suo provvedimento definisce, nel rispetto del principio di trasparenza, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3.
5. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, la Direzione di cui al comma 4, con decreto del Direttore generale, provvede a:
- a) individuare il riparto, su base regionale, delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a), in proporzione al numero degli studenti effettivamente partecipanti all'attività sportiva scolastica;
 - b) individuare i criteri di utilizzo delle risorse assegnate;
 - c) definire le modalità di monitoraggio e coordinamento degli interventi posti in essere dagli uffici scolastici regionali e dalle Istituzioni scolastiche.

Articolo 8

(Piano Nazionale per l'educazione stradale)

1. L'importo di **euro 350.000,00** è destinato all'individuazione di una o più istituzioni scolastiche su tutto il territorio nazionale per la realizzazione di un piano annuale di attività di prevenzione e di educazione stradale. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione con proprio provvedimento provvede a definire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le modalità per l'acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, nonché le finalità attese per la realizzazione del piano di attività nazionali e i requisiti e le specifiche richieste per il progetto.

Articolo 9

(Piano nazionale per la promozione dell'educazione alla salute dell'educazione alimentare e a corretti stili di vita)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione nelle istituzioni scolastiche dell'educazione alimentare e a corretti stili di vita, sono destinati **euro 1.500.000,00** per la realizzazione di iniziative volte a promuovere una corretta alimentazione nelle scuole



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per progetti affidati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l'obiettivo prioritario di realizzare, attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione degli studenti basate sull'utilizzo delle tecnologie digitali, percorsi di formazione interdisciplinare su temi quali "la scienza e la tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare", "la scienza e la tecnologia per l'agricoltura e la biodiversità", "l'innovazione della filiera agroalimentare", "l'educazione alimentare", "l'alimentazione e gli stili di vita", "il cibo e la cultura", "la cooperazione e lo sviluppo nell'alimentazione".
3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a. definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 2, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - b. definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;
 - c. acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
4. Le candidature di cui al comma 3, lettera b), sono valutate da una commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione, composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto delle iniziative di cui al comma 2. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate
5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2, la Commissione di cui al comma 4 provvede attribuendo un punteggio fissato nel rispetto dei criteri indicati nell'avviso pubblico.

Cittadinanza attiva e legalità

Articolo 10

(Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità)

1. Per la realizzazione di attività inerenti alla promozione della cittadinanza attiva e della educazione alla legalità a scuola sono destinati complessivamente **euro 2.400.000,00**.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto delle iniziative di cui al comma 1. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate
4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio massimo definito nel rispetto dei criteri specificati nel relativo avviso pubblico.

Articolo 11

(Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo)

1. Al fine di potenziare la rete di supporto per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, secondo quanto previsto nella Direttiva del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca n. 2519 del 15 aprile 2015, e per la prevenzione di tali fenomeni nelle scuole, sono destinati complessivamente **euro 2.000.000,00**.
2. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione avvia per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyber-bullismo che prevede le seguenti attività:
 - a. creazione di una rete nazionale di istituzioni scolastiche che guidano le attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo nelle scuole. Con successivo avviso della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione è selezionata almeno una scuola per ciascuna regione che progetta interventi di in-formazione e di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo nel territorio di propria competenza, in raccordo con le altre istituzioni individuate nelle altre Regioni e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Prevenzione del Bullismo guidato dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione;
 - b. creazione di un piano nazionale di comunicazione, di in-formazione e di sensibilizzazione degli studenti, delle famiglie e di tutte le componenti della comunità scolastica sul tema della prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a) definire le finalità attese dalla progettualità, tenuto conto della priorità di garantire risorse idonee e proporzionate al numero di istituzioni scolastiche presenti nella regione.
 - b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;
 - c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Le candidature delle istituzioni scolastiche sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 2. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate

Articolo 12

(Piano nazionale orientamento scolastico)

1. Sono destinati **euro 2.328.222,00** alla realizzazione di un Piano di Interventi nazionale per l'orientamento scolastico, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per l'Orientamento permanente diramate alle istituzioni scolastiche con nota prot. n. 4232 del 19.02.2014.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a. definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionata almeno un'istituzione scolastica per ciascuna Regione, singolarmente o in rete con altri istituti del proprio territorio, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - b. definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche che per l'attuazione del medesimo Piano collaborano con gli Osservatori Regionali per l'Orientamento, laddove presenti, istituiti presso gli Uffici Scolastici Regionali o in alternativa con gli uffici preposti presso i medesimi Uffici scolastici regionali;
 - c. acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
3. Le candidature delle istituzioni scolastiche sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate

Articolo 13

(Scuola in carcere)

1. Sono destinati **euro 1.500.000,00** per interventi nelle scuole in carcere e per interventi su studenti con bisogni educativi speciali nelle sezioni carcerarie, nonché per la diffusione delle migliori pratiche educative.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a individuare il



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

riparto delle somme di cui al comma 1, in misura proporzionale al numero di studenti nelle sezioni carcerarie.

Articolo 14 (Welfare dello studente e diritto allo studio)

1. Sono destinati **euro 3.500.000,00** per l'istituzione di un apposito Fondo per il Welfare dello studente e per il Diritto allo Studio,
2. Con apposito provvedimento della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione sono individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche del territorio interessati da fenomeni gravi di disagio socio-economico e dispersione scolastica.
3. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, con il provvedimento di cui al comma 1, individua i criteri per la selezione delle istituzioni scolastiche mediante avviso pubblico, indicando altresì i criteri e le modalità di valutazione delle proposte che dovrà avvenire a cura di una commissione appositamente istituita. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

Articolo 15 (Italian Teacher Prize)

1. Per la valorizzazione della funzione docente e del ruolo centrale che i docenti svolgono nella crescita e nello sviluppo della comunità è destinata la somma di **euro 200.000,00** per il conferimento di un Premio Nazionale .
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a :
 - a) assegnare per l'a.s. 2016/2017 il Premio Nazionale Insegnanti da realizzare in accordo con il Global Teacher Prize (www.globalteacherprize.com);
 - b) informare le istituzioni scolastiche circa i criteri per la selezione degli insegnanti. I criteri sono pubblicati sul sito dell'iniziativa raggiungibile all'indirizzo www.italianteacherprize.it.
3. Un'apposita commissione istituita dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, composta da personale interno all'amministrazione e personale esterno di comprovata ed elevata specializzazione professionale e culturale, valuta le candidature e seleziona 5 docenti vincitori. Ai componenti della commissione non spettano compensi o gettoni di presenza.
4. Alle istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio i docenti selezionati, è assegnato un premio a valere sulla somma di cui al comma 1. I premi, del valore di cui al comma 5, sono utilizzati per la realizzazione di iniziative progettuali in favore degli alunni.
5. All'istituzione scolastica presso cui presta servizio il primo insegnante selezionato, sono destinati 50.000,00 euro. A ciascuna delle istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio gli ulteriori 4 docenti selezionati, sono destinati destinati 30.000,00 euro. Le predette somme sono assegnate a valere sui fondi di cui al comma 1



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. L'importo di 30.000,00 euro, a valere sui fondi di cui al comma 1, è destinato alla selezione di un'istituzione scolastica per la progettazione di un piano di intervento per la promozione del valore sociale del ruolo degli insegnanti. Con decreto del Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione sono definite, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le modalità per l'acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti. Le candidature sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al presente comma. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

Articolo 16.

(Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale)

1. Per la realizzazione di iniziative da porre in essere durante la Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale, è destinata la somma di **euro 150.000,00**.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla diffusione di iniziative e progetti creativi e innovativi proposti dagli studenti sul tema dell'innovazione didattica e digitale, alla diffusione delle buone pratiche nonché all'organizzazione di eventi per la promozione delle azioni e degli obiettivi del Piano nazionale per la scuola digitale tra le scuole.
3. La realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, che cura le procedure selettive per l'individuazione delle scuole nonché il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività.

Articolo 17

(Progetti di Social Innovation)

1. Per la realizzazione del progetto "Social Innovation" è destinata la somma di **euro 5.000.000,00**.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo sviluppo da parte delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di soluzioni innovative destinate al contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del contrasto alla dispersione scolastica e del coinvolgimento delle aree disagiate per favorire l'integrazione, la partecipazione e l'apertura della scuola al territorio.
3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
4. Le soluzioni innovative, realizzate attraverso l'impiego di strumenti, applicazioni e metodologie digitali e tecnologiche, devono dare una risposta ad alcuni aspetti problematici riscontrati dalla scuola nell'esperienza quotidiana del proprio territorio legati alle seguenti aree di interesse:
 - a) valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b) ambiente, paesaggio e rigenerazione creativa del contesto urbano;
 - c) alimentazione, benessere e tradizione culinaria territoriale;
 - d) artigianato, professioni e capacità produttiva del territorio;
 - e) socialità, integrazione, inclusione e apertura al territorio.
5. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base di progetti e iniziative proposte dagli stessi alunni, a seguito di selezione pubblica secondo i criteri e le modalità individuate dalla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.
6. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale esegue un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività.

Articolo 18

(Ambienti a supporto della didattica integrata)

1. Per la realizzazione del progetto "Ambienti a supporto della didattica integrata" è destinata la somma di **euro 2.700.000,00**.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, coerentemente con l'azione #4 del Piano nazionale per la scuola digitale, alla progettazione e all'individuazione di modelli di ambienti innovativi per la didattica integrata a beneficio delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, da individuare, a seguito di procedura selettiva, tra quelle i cui edifici scolastici siano già stati oggetto di interventi di edilizia scolastica a valere sulle risorse di cui all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e i cui enti locali proprietari abbiano concluso e rendicontato i lavori al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2016.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale cura la procedura pubblica per l'individuazione dell'operatore o degli operatori economici cui affidare la progettazione e/o la fornitura degli ambienti innovativi per la didattica integrata, in considerazione del grado di istruzione, ai quali le istituzioni scolastiche beneficiarie si rivolgeranno per la fornitura.
4. Ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative statali beneficiarie, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale indice una procedura selettiva volta all'acquisizione di progetti didattici di monitoraggio civico delle risorse pubbliche investite sui propri edifici scolastici, da realizzare anche con il coinvolgimento degli enti locali, della comunità locale e di soggetti pubblici e privati che hanno partecipato all'attuazione degli interventi. La proposta progettuale è realizzata utilizzando strumenti digitali e metodi innovativi ovvero le tecnologie dell'informazione, in modo da coniugare lo sviluppo della consapevolezza sulle politiche pubbliche con il potenziamento delle competenze digitali.
5. I criteri per la selezione delle proposte progettuali delle istituzioni scolastiche, che possono essere ulteriormente dettagliati nell'avviso pubblico sono definiti dalla Direzione generale per



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

6. A ciascuna istituzione scolastica beneficiaria degli arredi innovativi, sono destinate risorse in relazione al numero delle aule e degli ambienti esistenti e, comunque, in misura non superiore a euro 150.000,00.
7. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale esegue il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività.

Articolo 19

(Biblioteche scolastiche innovative)

1. Per la realizzazione del progetto "Biblioteche scolastiche innovative" è destinata la somma di **euro 2.500.000,00**.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo scorrimento delle graduatorie dell'Avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 7767 del 13 maggio 2016, per la realizzazione di biblioteche scolastiche, quali luoghi di documentazione e di alfabetizzazione informativa per coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave dell'apprendimento permanente, quali in particolare la comprensione del testo e la competenza "imparare ad imparare", connessa all'apprendimento autonomo, all'abilità di perseverare nell'apprendimento, alla capacità di svolgere ricerca, di selezionare e riconoscere le fonti, di organizzare il proprio studio, sia a livello individuale sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità.
3. La realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, che ha già curato la fase della procedura selettiva e che ne esegue anche il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività.

Articolo 20

(Scuole accoglienti)

1. Per la realizzazione del progetto "Scuole accoglienti" è destinata la somma di **euro 1.000.000,00**.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo scorrimento delle graduatorie dell'Avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 14384 del 15 novembre 2015, per il recupero e alla valorizzazione di spazi comuni o inutilizzati presenti nelle istituzioni scolastiche per la realizzazione di cantieri e laboratori permanenti di creatività, intesi quali ambienti vivi di partecipazione, incontro e di apertura della scuola al territorio per favorire l'integrazione, il senso di responsabilità e di cura dei beni comuni.
3. La realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per l'innovazione digitale, che ha già curato la fase della procedura selettiva e che ne esegue anche il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività.

Articolo 21

(Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole)

1. Per la realizzazione di iniziative da porre in essere durante la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita dall'articolo 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e prevista per il giorno 22 novembre di ogni anno, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 novembre 2013, n. 914, è destinata la somma di **euro 100.000,00**.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla diffusione di iniziative e progetti creativi e innovativi proposti dagli studenti sul tema della sicurezza degli edifici scolastici e sulla prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento.
3. La realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, che cura le procedure selettive per l'individuazione delle scuole nonché il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività.

Scuola, lavoro e dispersione

Articolo 22

(Apprendistato di primo livello e Progetto di eccellenza nell'Alternanza scuola-lavoro)

1. Per la realizzazione di attività in grado di facilitare e l'avvio di percorsi in apprendistato per conseguire la qualifica e il diploma professionale sono destinati complessivamente **euro 1.000.000,00**. Per facilitare la diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro sono inoltre destinati **euro 600.000,00**.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a) definire la quota, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ambito regionale, la quota da assegnare;
 - b) per i percorsi di apprendistato;
 - c) per le migliori pratiche di Alternanza Scuola-Lavoro;
 - d) definire le finalità attese e i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi regionali.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente.
4. Le candidature sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 4 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo e nel rispetto dei criteri fissati dagli avvisi pubblici.

Carta dello Studente e Curriculum dello Studente

Articolo 23

(Realizzazione del curriculum dello studente e potenziamento della carta dello studente)

1. Sono destinati **euro 450.000,00** a progetti volti alla sperimentazione di iniziative locali e nazionali per realizzare e potenziare e promuovere l'iniziativa "IoStudio - La carta dello studente" promossa dal Ministero.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;
 - c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente.
3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
4. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura gli adempimenti di cui al presente articolo.

CAPO II – Per il personale scolastico

Formazione

Articolo 24

(Formazione dei dirigenti scolastici)

1. Per sviluppare le competenze professionali dei dirigenti scolastici sulle innovazioni introdotte dalla legge n. 107 del 2015, con particolare attenzione alla progettualità connessa con il



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

potenziamento dell'offerta formativa e la gestione dell'organico dell'autonomia, nonché per la formazione continua del personale della scuola, sono destinati **euro 1.000.000,00**.

2. Per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, la Direzione Generale per il personale scolastico, con decreto del Direttore generale, definisce:
 - a) il riparto delle somme di cui al comma 1 per ambiti regionali in proporzione al numero dei soggetti da formare;
 - b) i criteri e le modalità di gestione dei corsi formativi da realizzare
3. La Direzione generale per il personale scolastico cura gli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 25

(Formazione del personale ATA della scuola)

1. Per rafforzare la capacità amministrativa del personale ATA e realizzare iniziative formative rivolte a garantire una gestione efficace dei servizi della scuola sono destinati **euro 2.300.000,00**.
2. Per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, la Direzione Generale per il personale scolastico, con decreto del Direttore generale, definisce:
 - a) il riparto delle somme di cui al comma 1 per ambiti regionali in proporzione al numero dei soggetti da formare;
 - b) i criteri e le modalità di gestione dei corsi di formazione da realizzare.
3. La Direzione generale per il personale scolastico cura gli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 26

(Formazione dei mobility manager)

1. Per avviare e garantire una adeguata formazione dei *mobility manager della scuola*, che, ai sensi della legge n. 221 del 2015 supportano le azioni e le iniziative relative alla mobilità sostenibile casa-scuola sono destinati **euro 300.000,00**.
2. Per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, la Direzione Generale per il personale scolastico, con decreto del Direttore generale, definisce:
 - a) il riparto delle somme di cui al comma 1 per ambiti regionali in proporzione al numero dei soggetti da formare;
 - b) i criteri e le modalità di gestione dei corsi di formazione da realizzare.
3. La Direzione generale per il personale scolastico cura gli adempimenti di cui al presente articolo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ordinamenti Scolastici

Articolo 27

(Sviluppo del sistema nazionale di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione)

1. Al fine di potenziare lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione, a regime su tutte le istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 20 marzo 2013, n. 80, e sulla base delle priorità strategiche di cui alla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, e per garantire la formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del personale, è destinato un finanziamento pari a **euro 4.600.000,00**.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è così ripartito :
 - a) euro 4.000.000,00 per progetti che dovranno riguardare i piani di miglioramento delle scuole;
 - b) euro 600.000,00 per progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto, del Direttore generale, provvede a :
 - a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b), su base regionale, in ragione del numero di scuole di ciascun territorio;
 - b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche, da inserire negli avvisi regionali.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
6. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 5 provvedono attribuendo un punteggio nel limite fissato e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'avviso pubblico.
7. Gli Uffici scolastici regionali per la valutazione dei progetti hanno accesso, secondo le procedure definite dal sistema informativo gestito dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, alla piattaforma operativa unitaria, come da direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, in cui sono disponibili i dati su ogni singola scuola o rete di scuole. È compito degli Uffici scolastici regionali la valutazione ex ante della coerenza fra richieste delle scuole con le priorità individuate ed esplicitate nel rapporto di autovalutazione,



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

così come la valutazione ex post dell'allocazione delle risorse assegnate e dell'effettivo impatto sugli obiettivi individuati e i traguardi previsti nel rapporto di autovalutazione in piattaforma.

8. Gli Uffici scolastici regionali e la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 28 (Istruzione degli adulti)

1. Per sostenere e potenziare i nuovi assetti organizzativi e didattici di cui al DPR 263/12, come disciplinati dalle Linee guida di cui alla CM 36/14, al DI 12 marzo 2015 e anche ai fini di quanto previsto dall'art 1 comma 23 della Legge 107/2015, sono destinati complessivamente **euro 1.900.000,00**.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a favorire:
 - a) una prima applicazione sperimentale dei "prodotti" elaborati ad esito delle "attività" e degli "interventi" realizzati dai CPIA ai sensi dell'art 26, comma 2 del DM 435/15, come dettagliati con il DD 1250/15, anche ai fini di una loro validazione e diffusione (almeno il 50%);
 - b) l'attivazione in ciascuna regione di un "centro regionale di ricerca, di sperimentazione e sviluppo", che faccia capo a un CPIA, singolarmente o in rete con altri CPIA, in applicazione di quanto previsto dal DI 12 marzo 2015 tenuto conto delle innovazioni introdotte nel sistema di istruzione con particolare riferimento anche al sistema nazionale di valutazione (non più del 30%);
 - c) la realizzazione delle "misure nazionali di sistema" per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti, e del personale ATA dei CPIA in quanto unità amministrativa e unità didattica, di cui all'art. 11, comma 10 del DPR 263/12 (non più del 10%);
 - d) la realizzazione delle azioni previste dal protocollo d'intesa tra il MIUR e il Ministero della giustizia siglato nel maggio 2016 (non più del 10%).
3. Il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione definisce con proprio decreto le specifiche tecniche delle attività e degli interventi di cui al precedente comma 2, ed individua il riparto delle somme da assegnare ai CPIA sulla base di criteri fissati con bando specifico. La realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettere c) e d) è affidata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che provvede con servizi e forniture da acquisire con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
4. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura gli adempimenti di cui al presente articolo.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 29 (Sviluppo della metodologia CLIL)

1. Per sviluppare la metodologia CLIL nei percorsi di istruzione del primo e del secondo ciclo attraverso progetti innovativi (E-CLIL, READ ON FOR E-CLIL, ecc.) e la produzione di materiali digitali per gli insegnamenti e le discipline di studio, è destinato un finanziamento pari a **euro 1.500.000,00** per reti di scuole.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto, del Direttore generale, provvede a:
 - a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 1, su base regionale, in ragione del numero di scuole di ciascun territorio;
 - b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle reti di istituzioni scolastiche e dei materiali digitali;
 - d) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di reti di istituzioni scolastiche ed educative statali, organizzate territorialmente.
3. Le candidature delle istituzioni scolastiche sono valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio fissato e nel rispetto dei criteri inseriti nell'avviso pubblico.
5. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione curerà gli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 30 (Corsi di recupero)

1. Per il finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso nell'anno scolastico 2015/2016, sono destinati **euro 6.800.000,00**, da ripartire tra le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado, in proporzione al numero di alunni con giudizio sospeso.
2. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie cura gli adempimenti di cui al presente articolo in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CAPO III - Funzionamento delle istituzioni scolastiche e monitoraggio

Articolo 31

(Laboratori scientifico-tecnologici)

1. Sono destinati **euro 100.000,00** per la costituzione o l'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici di cui all'articolo 1 del D.M. 351 del 21 maggio 2014. Le risorse sono assegnate ad istituzioni scolastiche ulteriori rispetto a quelle già finanziate, sulla base del monitoraggio effettuato nell'anno 2014 in attuazione del citato DM.

Articolo 32

(Funzionamento amministrativo e didattico)

1. La somma di **euro 11.771.778,00** è destinata al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
2. L'assegnazione finanziaria della somma è disposta in base ai criteri e ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015.

Articolo 33

(Fondo per atti vandalici)

1. Per far fronte ad eventi eccezionali accorsi alle istituzioni scolastiche dovuti ad atti vandalici, furti e danneggiamenti a materiale didattico-laboratoriale è destinata una somma di **euro 4.000.000,00**.
2. Con decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie sono definiti termini e modalità di presentazione delle richieste di intervento da parte delle istituzioni scolastiche.

Articolo 34

(Supporto amministrativo-contabile alle istituzioni scolastiche)

1. Nell'esercizio finanziario 2016, per la conduzione dell'esistente servizio di supporto a favore delle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile, sono destinati **euro 1.200.000,00**. Il progetto, gestito dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prevede la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole per la risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici del Miur e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 142 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie cura gli adempimenti di cui al presente articolo e provvede a:
 - a) definire con apposito decreto direttoriale le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
3. Le candidature delle istituzioni scolastiche sono valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore generale per le risorse umane e finanziarie e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

Articolo 35

(Semplificazione adempimenti delle segreterie scolastiche)

1. Per la realizzazione di un sistema informatizzato in relazione alla semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativo-contabili a carico delle segreterie amministrative delle istituzioni scolastiche, in vista dell'attuazione del nuovo regolamento di contabilità scolastica previsto dalla legge n. 107 del 2015, nonché in coerenza con le specifiche attività formative di cui all'articolo 36, è destinata una somma pari ad **euro 750.000,00**
2. Per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, d'intesa con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, con decreto del Direttore generale, cura gli adempimenti di cui al presente articolo, provvedendo a:
 - a. definire con apposito decreto direttoriale le finalità attese dalla progettualità;
 - b. acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente;
3. Le candidature delle istituzioni scolastiche sono valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore generale per le risorse umane e finanziarie e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
4. ..

Articolo 36

(Formazione su temi amministrativo contabili della scuola)

1. Per la formazione dei dirigenti scolastici e dei DSGA sui temi amministrativo-contabili, anche in relazione alla revisione del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e al nuovo codice degli appalti, si dà prosecuzione al progetto "IO CONTO", per valorizzare le scuole attraverso un ruolo attivo per la "buona gestione". Per le finalità formative di cui al primo periodo è destinata una somma pari ad **euro 800.000,00**.
2. Per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 1, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un numero di istituzioni scolastiche o loro reti



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

in grado di assicurare la formazione in ambito regionale con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento e di formatori sul territorio ;

- b) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente e dei formatori.
- 3. Le candidature delle istituzioni scolastiche sono valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore generale per le risorse umane e finanziarie e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate
- 4. Alla valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche, la Commissione provvede attribuendo un punteggio definito in base a criteri fissati in sede di avviso pubblico .
- 5. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie cura gli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 37

(Modalità di finanziamento e rendicontazione delle attività)

- 1. Sarà cura della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie coordinare e disciplinare con apposito decreto direttoriale, in raccordo con le altre direzioni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e rendicontazione dei progetti, il monitoraggio delle attività previste con il presente decreto, nonché la modulistica a supporto delle medesime attività..
- 2. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie provvede inoltre a:
 - a) adottare gli atti necessari all'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie, inclusa l'erogazione alle istituzioni scolastiche ed educative di un acconto pari al 50% dell'importo assegnato, ad eccezione dei finanziamenti di cui agli articoli 2, 5 comma 1, lettera a), 13, 30, 32 e 33 per i quali è prevista un'erogazione integrale delle risorse finanziarie;
 - b) coordinare l'avvio e la rendicontazione delle attività definendo ove necessario criteri omogenei tra le direzioni;
 - c) erogare il saldo a conclusione delle attività o per stati di avanzamento. Nel caso di risorse finanziarie rimaste inutilizzate per le finalità per le quali sono state erogate, si applica l'art. 1 bis, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 134.

Articolo 38

(Monitoraggio)

- 1. Le Direzioni generali e gli Uffici scolastici regionali coinvolti nella realizzazione dei progetti di cui al presente provvedimento, effettuano, con cadenza semestrale, a decorrere dall'anno 2017, un monitoraggio dell'andamento e delle ricadute di tutte le progettualità, predisponendo un rapporto sintetico sulle attività e, per ciascun progetto, un report sulla base



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di un format che la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie trasmetterà alle Direzioni Generali competenti, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per confermare o correggere le attività progettuali da realizzare, anche nell'ottica di una efficace integrazione con i Sistemi Informativi e altre forme di monitoraggio attive o in corso di attivazione.

Roma,

IL MINISTRO
Stefania Giannini

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per i controlli di legge